



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA n. 29/2020

Recante la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri:

- a) del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19 e
- b) del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- c) del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO l'articolo 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Un

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il *"Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19"*, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

VISTI, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto articolo 2, i quali dispongono, rispettivamente:

- a) che all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- b) che, per l'attuazione dei piani di cui sopra, il Commissario può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun Presidente di Regione o di Provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario;

VISTI i decreti del Ministero della Salute con i quali sono stati approvati i Piani regionali di riordino della rete ospedaliera;

VISTO il Contratto di Progetto stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca europea per gli investimenti, il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e, particolarmente gli articoli 3, 4 e 6, concernenti le condizioni e gli oneri a carico del Commissario straordinario, del Ministro della Salute e dei "Beneficiari Finali", per tali intendendosi le Regioni e le Province autonome;

PRESO ATTO della varietà degli interventi da porre in essere, della molteplicità dei rispettivi destinatari e dei diversi modelli di imputazione degli interventi;

RITENUTO, per i motivi sopra detti, di dover provvedere attraverso procedure pubbliche per l'aggiudicazione:

- c) della fornitura di attrezzature medicali per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi;
- d) dell'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, finalizzati all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;
- e) della fornitura di mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19,

rimettendo ai "soggetti attuatori" le funzioni di stazioni appaltanti per le attività di competenza che saranno espressamente indicate all'esito delle aggiudicazioni in corso;

VISTE le richieste di delega delle funzioni commissariali relativamente all'attuazione delle opere di adeguamento o ristrutturazione degli ospedali, fatte pervenire dai

u

Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto e delle Province Autonome di Bolzano e di Trento;

VISTE le proprie ordinanze, dalla n. 20 alla n. 28, con le quali i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Bolzano e di Trento sono stati nominati "Commissari delegati", conferendo loro le funzioni commissariali, relativamente all'attuazione delle opere di adeguamento o ristrutturazione degli ospedali, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario Straordinario, ferme restando le competenze dello stesso Commissario Straordinario per quanto concerne la fornitura di attrezzature medicali ed i mezzi di trasporto previsti nei piani;

RITENUTO di rimettere ai Commissari delegati la nomina dei "soggetti attuatori" per le esigenze di riorganizzazione delle reti ospedaliere delle rispettive Regioni o Province autonome;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina dei "soggetti attuatori" per le restanti Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria;

VISTO l'art. 2, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sopra richiamato, secondo cui la proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate;

NON SUSSISTENDO, per quanto noto, motivi di incompatibilità;

NOMINA

le Aziende del servizio sanitario nazionale di cui all'unito elenco

SOGGETTI ATTUATORI

per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza, il Soggetto Attuatore sarà tenuto a conformarsi alle direttive che saranno a tal fine impartite dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fermo restando sin d'ora che:

1. per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera, nelle strutture di rispettiva competenza, per la quale il Soggetto Attuatore avrà cura di:
 - a) trasmettere alla struttura commissariale, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, per il tramite del proprio referente regionale, una "pianificazione operativa" degli interventi contemplati nel piano di riorganizzazione della propria Regione per le strutture di rispettiva competenza, con indicazione dell'andamento temporale del singolo intervento ("cronoprogramma"), esponendo le attività da porre in essere al fine della realizzazione dello stesso, incluse le attività finalizzate al conseguimento delle necessarie autorizzazioni e di svolgimento degli incarichi professionali eventualmente necessari;
 - b) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

- c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare:
- I. mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli "accordi quadro" definiti dal Commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal piano regionale, nel termine di non oltre 10 giorni dalla comunicazione delle disponibilità offerte dagli "accordi quadro", nonché, quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;
 - II. ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive già operanti a favore delle strutture di propria competenza sulla base di contratti già stipulati e in vigore;
- d) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti;
2. per la fornitura delle attrezzature medicali, che non siano state già acquisite o assegnate, e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione, il Soggetto Attuatore avrà cura di acquisire, quale stazione appaltante, nell'ambito dei contratti pubblici definiti dal Commissario straordinario, la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti per le strutture di rispettiva competenza, tenuto conto di quelle già finora acquisite o assegnate in comodato gratuito, avendo cura di:
- a) operare con le priorità compatibili con il completamento delle opere di cui al punto 1);
 - b) operare nell'ambito delle risorse disponibili, calcolate in ragione di quelle stabilite dal piano di ristrutturazione della rispettiva Regione, come approvato dal Ministero della salute, delle forniture già acquisite o comunque disponibili e delle eventuali compensazioni concordate con il Commissario Straordinario;
 - c) assolvere i connessi obblighi di amministrazione e gestione, come saranno espressamente indicati dal Commissario Straordinario;
3. provvedere alla puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, nonché al Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal Contratto di Progetto con BEI. Le modalità di attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento, da adottarsi previa intese con i Ministeri interessati.

La presente ordinanza è immediatamente comunicata alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, per il tramite dei referenti regionali.

Roma, 9 ottobre 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
Dott. Domenico Arcuri

Allegato all'Ordinanza n.29/2020 del 9 ottobre 2020

REGIONE	SOGGETTI ATTUATORI
BASILICATA	ASM AOR SAN CARLO POTENZA
CALABRIA	ASP COSENZA AO "ANNUNZIATA" DI COSENZA ASP CATANZARO AO "PUGLIESE-DE LELLIS" DI CATANZARO AO "MATER DOMINI" DI CATANZARO ASP REGGIO CALABRIA GOM "BIANCHI-MELECRINO-MORELLI" DI REGGIO CALABRIA ASP CROTONE ASP VIBO VALENTIA
LAZIO	ASL RM1 ASL ROMA 2 ASL ROMA 3 ASL ROMA 4 POLICLINO MILITARE DI ROMA ASL ROMA 5 ASL ROMA 6 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA POLICLINICO TOR VERGATA SAN CAMILLO FORLANINI AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA POLICLINICO UMBERTO I ASL DI LATINA ASL DI FROSINONE ASL VITERBO ASL RIETI
LOMBARDIA	GOM NIGUARDA SANTI PAOLO E CARLO PINI-CTO OVEST MILANESE RHODENSE NORD MILANO FBF SACCO MELEGNANO MARTESANA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO BERGAMO OVEST BERGAMO EST PAPA GIOVANNI XXIII LODI SETTE LAGHI VALLE OLONA LARIANA VALTELLINA E ALTO LARIO

	VALCAMONICA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA AREU FRANCIACORTA GARDA LECCO ASST MONZA VIMERCATE CREMONA CREMA MANTOVA PAVIA IRCCS POLICLINICO S MATTEO
MARCHE	AOU RIUNITI ANCONA INRCA ASUR MARCHE AO MARCHE NORD
MOLISE	ASREM
PIEMONTE	ASL CITTA' DI TORINO ASL TO3 ASL TO4 ASL TO5 AOU SAN LUIGI AO MAURIZIANO AOU CITTA' DELLA SALUTE ASL AL AO ALESSANDRIA ASL AT ASL BI ASL CN1 ASL CN2 AO CUNEO ASL NO AZIENDA OSPED. NOVARA ASL VC ASL VCO
SARDEGNA	ATS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI
UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA USL UMBRIA 1 AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI USL UMBRIA 2